



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 DEL 28/10/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. AI SENSI DELLA L.R. 45/89 ART. 20BIS COMMA 2 LETT. B), DI PORZIONE DI ZONA OMOGENEA E2 IN ZONA D2 IN LOCALITÀ GALBONEDDU.

Il giorno ventotto del mese di Ottobre dell'anno 2021 presso i locali della Sala riunioni "Lo Quarter", convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica e seduta Ordinaria di Prima convocazione, sotto la Presidenza del Presidente di Consiglio Avv. Raffaele Salvatore, la presenza del Sindaco Dott. Mario Conoci, e dei Consiglieri

P	A	Nome
X		ANSINI ANTONINA
X		ALIVESI MARIA ANTONIETTA
X		ARGIOLAS TATIANA TINA
X		BAMONTI ALBERTO
X		BRUNO MARIO
X		CACCIOTTO RAIMONDO
X		CAMERADA NUNZIO
X		DI MAIO MARIA GIUSEPPINA
	X	DI NOLFO VALDO
	X	ESPOSITO GABRIELLA
X		LOI ALESSANDRO
X		MONTI GIOVANNI

P	A	Nome
X		MULAS SALVATORE CHRISTIAN
X		MURONI ANTONIO
X		MUSU GIUSEPPE ANDREA
X		PIRAS ORNELLA
X		PIRISI BENIAMINO
X		PIRISI MAURIZIO
X		POLO LEONARDO
X		PULINA PIERA MONICA
X		SALVATORE RAFFAELE
X		SARTORE GEROLAMO PIETRO MARIO
X		SPANO GIOVANNI ANTONIO
X		TROVA ROBERTO PASQUALINO VITTORIO

E la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris, ha approvato, nei termini di voto infra indicati, la seguente proposta di deliberazione del settore Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con Deliberazione G.C. n. 195 del 31.12.2014 è stata approvata la realizzazione dell'opera pubblica denominata "COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132";

che per la realizzazione del tracciato di cui sopra si è reso necessario effettuare l'esproprio di una serie di aree esattamente definite con prot.91076 del 25/07/2017, 91080 del 25/07/2017, 91079 del 25/07/2017, 91150 del 25/07/2017, 92849 del 31/07/2017, 93324 del 01/08/2017, 93897 del 03/08/2017, 92849 del 31/07/2017;

che la Ditta Brundu-Badalotti non ha accettato la proposta di indennità proposta dalla Amministrazione Comunale per l'esproprio delle proprie aree, per le quali comunque, l'Amministrazione ha disposto il deposito vincolato presso il MEF -Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari – con propria determinazione n.3538 del 21/11/2017;

che con decreto di esproprio n.350 del 07.02.2018 sono stati ad ogni effetto di legge espropriati i terreni distinti al NCT nel foglio 66 mappali 1463,1464 e 1093 in forza dell'art.20 comma 14 del DPR n.327/2001 e conseguente immissione in possesso con verbale del 21/03/2018;

che con comunicazione n.30687 del 19/04/2018 la Ditta Brundu-Badalotti, allo scopo di porre fine al contenzioso ha proposto un accordo transattivo per la cessione volontaria dei terreni suindicati proponendo delle soluzioni finalizzate da una parte alla salvaguardia e conservazione della attività di produzione della Ditta, esistente dagli anni '60, e dall'altra al rispetto delle esigenze della collettività e delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

DATO ATTO che con delibera di G.C. n.10 del 16 gennaio 2019 venivano definiti nel dettaglio gli accordi transattivi inerenti "l'espropriazione dei terreni e fabbricati di proprietà della ditta Brundu Franceschino, Badalotti Anita, Barbara, Bonaria e Marisa, necessari per la realizzazione del completamento della nuova strada Sassari Alghero – 1°lotto circonvallazione di Alghero", formalizzati in data 01/03/2019 con atto a firma del Dirigente del Settore 1 Pianificazione del Territorio;

PRESO ATTO che l'atto transattivo di cui sopra non ha avuto esecuzione in quanto la variante urbanistica prevista non era attuabile con procedura di intesa ex art. 11 NTA del PPR come da nota RAS 4561 del 17.01.2020 ma bensì con procedura di cui all'art.20 bis comma 2 lett. b) della L.R. 45/89 in quanto atto di pianificazione connesso, seppur indirettamente, alla realizzazione di opera pubblica;

RITENUTO necessario inoltre procedere nell'interesse generale, a definire una rilocalizzazione dei volumi oggetto di demolizione e ricostruzione non più nelle aree residue presenti nello stesso lotto in loc. Carrabuffas, bensì nell'area in loc. Galboneddu, di proprietà dello stesso Brundu, distinta al Foglio 67 mapp. 113, 118, 163, 267, 285, 286, 287, 288,354 e 355;

ACCERTATO che la suddetta proposta garantisce da una parte la riqualificazione dell'area di Carrabuffas mediante l'integrale demolizione degli edifici esistenti, la prosecuzione delle attività lavorative della Ditta e dall'altra la cessione gratuita dell'area in favore dell'amministrazione per essere destinata alle finalità pubbliche già previste dal vigente strumento urbanistico Comunale;

RITENUTO necessario perfezionare differente accordo transattivo, sia per le mutate esigenze intervenute nel frattempo tanto da parte della Amministrazione quanto da parte della Ditta esproprianda, tenuto conto anche del decesso di uno dei comproprietari dell'area avvenuto nel frattempo;

DATO atto che, alla luce di quanto sopra, con verbale di G.C. n.105 del 17.04.2020 si è rimodulato lo schema di accordo transattivo che successivamente è stato controfirmato dalle parti;

DATO atto che alla luce di ulteriori e aggiornate verifiche è risultato che i mappali oggetto di cambio di destinazione urbanistica sono i seguenti: Fg.67, mapp. 113,118,267,285,286,288,354,355,112,671,450 parte, 284,287;

ACCERTATO che per la nuova zona D2 dovrà essere successivamente redatto un piano particolareggiato nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 22 delle vigenti N.T.A.;

RITENUTO necessario, in attesa di redazione del piano particolareggiato di cui sopra, confermare e cristallizzare le volumetrie dei fabbricati afferenti ai lotti di cui al Fg.67, mapp.112,671,450 parte, 284, e viceversa consentire sui mappali di proprietà della Ditta Brundu ovvero quelli distinti al Fg. 67 mapp. 113, 118,267,285,286,287,288,354,355, le volumetrie previste nell'accordo transattivo allegato alla G.C. n.105 del 17.04.2020;

DATO ATTO che le volumetrie insistenti sul Fg.67 mapp.112,284,671, proprietà Nord Car srl, sono pari a mc 3128, che le volumetrie insistenti sul Fg. 67 mapp.450, proprietà Me.Ca., sono pari a mc 4631 e che la volumetria massima realizzabile sui lotti distinti al Fg.67 mapp.113, 118,267,285,286,287,288,354,355 di proprietà della Ditta Brundu è di mc 3.794,42 oltre a quella già esistente pari a mc 3128;

VERIFICATO che con prot. 76646 del 15/10/2020 è stata inviata alla Provincia di Sassari – Settore 5 Programmazione, ambiente e Agricoltura, Servizio V – Valutazioni ambientali e O.I., richiesta di avvio di procedura di verifica assoggettabilità a VAS ex art. 12 D.Lgs n.152 e ss.mm.ii per la variante di destinazione urbanistica da E2 a D2;

DATO ATTO:

CHE detti terreni risultano classificati dal vigente P.R.G. comunale approvato con Decreto Assessoriale RAS n. 1427/U del 05/11/84, ricadono in zona E, sottozona E2;

CHE si rende pertanto necessario variare la destinazione urbanistica dei lotti di terreno di seguito meglio specificati, da zona "E" sottozona "E2" a zona "D" sottozona "D2 ARTIGIANALE URBANA";

ACQUISITO il necessario parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al parere di regolarità contabile di cui al già citato art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 20 c.27 della L.R. 45/89 ss.mm.ii che stabilisce che le varianti sostanziali siano adottate e approvate con il procedimento ordinario previsto dai commi dall'1 al 20, per quanto compatibili.;

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

CHE trattandosi di variante urbanistica finalizzata alla realizzazione di un'opera pubblica la stessa rientra nei casi espressamente ammessi dall'art. 20 bis comma 2 lett. b) della L.R. 45/1989, e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO che la variante è stata considerata ammissibile dal Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica della RAS, ai sensi dell'art. 20 bis della L.R. n. 45/89, come modificato dalla L.R. 1/2019, e che una volta concluso l'iter procedurale costituirà "*parziale adeguamento del piano urbanistico comunale al PPR*";

PRESO ATTO che gli allegati della variante urbanistica consistono in:

1. Allegato 01 Relazione Interdisciplinare

2. Allegato 02 Tavola 01 ZONIZZAZIONE TERRITORIALE SU PRG – Variante al P.R.G. Vigente – Zona Galboneddu;
3. Allegato 03 Rapporto preliminare ambientale - Variante al P.R.G. vigente;
4. Allegato 04 Determinazione n.3616 del 09/12/2020 della Provincia di Sassari Settore Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Servizi Tecnologici;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, TUEL e s.m. e i.;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale, e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione della Provincia di Sassari n. 3616 del 09 dicembre 2020, avente per oggetto "PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ALGHERO DA ZONA E2 A ZONA D2. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S." con la quale l'autorità ambientale determina di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Alghero in argomento;

VISTA la deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 4 del 21.01.2021 relativa alla variante urbanistica in esame;

Vista la pubblicazione sul BURAS n. 11 del 18.02.2021 in cui si rende noto dell'avvenuta adozione e del deposito della variante urbanistica in esame, ai sensi dell'art. 20, comma 7 della L.R. n. 45/89 e ss.mm.ii.;

Preso atto che nei sessanta giorni dal deposito non sono pervenute osservazioni;

Vista la convocazione della conferenza di copianificazione, prot. n. 30132 del 09.04.2021, attivata ai sensi dell'art. 20, comma 9 della L.R. n. 45/89 e ss.mm.ii., della fase asincrona per la data del 08.07.2021 e della fase sincrona preliminarmente prevista per la data del 16.07.2021, posticipata il 26.07.2021, prot. n. 60772 del 16.07.2021, e successivamente convocata definitivamente, prot. n. 62782 per la data del 23.08.2021 alle ore 12:00 presso la Sede Comunale di Alghero, via S.Anna n. 38, piano primo;

Dato atto che nella fase asincrona convocata, con prot. n. 30132 del 09.04.2021, per la data del 08.07.2021 sono pervenuti esclusivamente i pareri di:

1) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), ns. prot. Gen. n. 57629 del 08.07.2021, parere favorevole;

2) R.A.S. Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, ns. prot. Gen. n. 46981 del 01.06.2021, parere favorevole con prescrizioni; in recepimento alle prescrizioni imposte si comunica quanto segue:

- al fine della razionalizzazione del comparto, la variante ricomprende due mappali che non sono direttamente connessi con l'opera pubblica, tuttavia appare inopportuno limitare ad un unico mappale la variante urbanistica: il Piano Paesaggistico Regionale caratterizza già l'areale di riferimento ben oltre il singolo mappale interessato direttamente alla variante urbanistica, come AREA ANTROPIZZATA – INSEDIAMENTI TURISTICI, PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE; limitare la variante urbanistica ai soli mappali della ditta "Brundu" significherebbe, sostanzialmente, non tener conto che sul fronte strada sussistono già sono altre attività artigianali, operanti da lungo tempo, che andrebbero coerentemente, ad avviso dello scrivente, inserite in questa variante. Vi è da aggiungere, altresì, che la variante imprimerebbe detta zonizzazione anche ai mappali limitrofi congelandone di fatto qualsiasi volumetria, in attesa dell'approvazione del PUC adeguato al PPR ed al PAI e successiva pianificazione attuativa. Si ritiene, pertanto, di proporre in approvazione la consistenza degli atti in variante senza stralcio, per le soprastanti motivazioni.

3) R.A.S. Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale nord-ovest, ns. prot. Gen. n. 57279 del 07.07.2021, parere favorevole;

Dato atto che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** ha fatto pervenire il parere di merito registrato ai nostri atti con protocollo con n. 61472 del 20.07.2021; **PARERE** : *“Con riferimento alla Vs nota del 9.04.2021, ns prot. n. 5069 del 12.04.2021, di convocazione della conferenza di servizi, per gli aspetti di competenza relativi alla tutela ai sensi della Parte II e della Parte III del D.lgs n. 42/2004 questo Ufficio non rileva motivi ostativi in merito alla variante proposta. In particolare, per quanto riguarda la tutela del patrimonio archeologico, si fa presente che allo stato attuale delle conoscenze nell’area interessata non ricadono beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.”;*

Dato atto in sede di convocazione sincrona della Conferenza di Copianificazione, prevista in prima seduta per lunedì 26.07.2021 e successivamente differita a mercoledì 28.07.2021, questo ufficio dava riscontro **R.A.S. Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia**, ns. prot. Gen. n. 46981 del 06.06.2021, in merito alle prescrizioni da loro imposte e richiamate nel presente verbale nei punti precedenti;

Richiamato il verbale n. 1 del 28-29.07.2021 relativo alla seduta della fase sincrona di cui al punto precedente, in cui si richiama il parere di:

- **Provincia di Sassari Settore 5 Programmazione, Ambiente e Agricoltura N.O. Servizi Tecnologici, Servizio V – Valutazioni ambientali e O.I.**, parere pervenuto ed ai nostri atti con protocollo n. 61174 del 19.07.2021, che si riporta per esteso: “Facendo seguito alla convocazione in oggetto si precisa che il parere di questa Amministrazione, in qualità di autorità competente in materia ambientale, è stato rilasciato nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, con provvedimento espresso, Determina Dirigenziale n. 3616 del 09/12/2020, tenuto conto dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale. Si chiede pertanto che in sede di conferenza di copianificazione venga rappresentata la DD sopra richiamata quale parere dell’autorità competente in materia di VAS.”

- **R.A.S. Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia**, parere pervenuto ed ai nostri atti con protocollo n. 64385 del 29.07.2021; **PARERE**: “[omissis] ... si ritiene che la variante sia coerente con le norme sovraordinate in materia di governo del territorio. Si resta, ancora, in attesa che il Comune relazioni, come già chiesto nella suddetta nota n.27559/DG dell’ 1.06.2021: in merito alla presenza, nelle vicinanze, di beni “extra repertorio” qualificati come “ulteriori elementi” di natura architettonica e archeologica, alle aree a rischio archeologico (ARA) o ad altri elementi/“beni”, citati nel verbale finale di copianificazione (ai sensi dell’art.49 delle NTA del PPR), e meritevoli di tutela. In tal caso, si dovrà dare atto della presenza di tali ulteriori beni con relativi perimetri e disciplina di tutela, al fine di valutare la compatibilità della variante rispetto ad essi; in merito ad eventuali interferenze dell’area in variante con aree PAI o interessate da pericolosità/rischio di natura idraulica o geologica. Per quanto non ulteriormente precisato, si richiama il contenuto della suddetta nota n.27559 dell’ 1.06.2021.”

Dato atto che la variante di che trattasi è strettamente funzionale e pertinente all’opera pubblica denominata **“COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRADA SASSARI – ALGHERO 1° LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO TRATTO INNESTO S.S. 127/BIS – INNESTO S.S. 132”** la cui realizzazione è approvata con Deliberazione G.C. n. 195 del 31.12.2014;

Richiamata l’integrazione al verbale n. 1 del 28-29 luglio 2021, quale presa d’atto del parere del Distretto Idrografico Regionale ADIS, ai nostri atti con prot. n. 66270 del 05.08.2021; **Parere ADIS**: “[omissis]. *Non si hanno rilievi da segnalare sulla variante e che non essendo, tale variante, riconducibile alla fattispecie dei nuovi strumenti urbanistici e delle varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti, la redazione del lo studio non risulta obbligatoria”;*

Acquisito il necessario parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto al parere di regolarità contabile di cui al già citato art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l'art. 20 c.27 della L.R. 45/89 ss.mm.ii che stabilisce che le varianti sostanziali siano adottate e approvate con il procedimento ordinario previsto dai commi dall'1 al 20, per quanto compatibili.;

Visto il Piano Paesaggistico Regionale;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Emiliano Piras;

Richiamato integralmente, nella presente deliberazione, il contenuto della registrazione audio relativa agli specifici interventi dei Consiglieri sia durante la discussione generale sia durante la fase delle dichiarazioni di voto (registrazione audio depositata agli atti d'ufficio);

Udito l'intervento del Sig. Presidente, il quale, non risultando ulteriori richieste di intervento dichiara chiusa la trattazione dell'argomento e mette in votazione l'ordine del giorno in oggetto;

Dato atto del seguente risultato della votazione, come proclamato dal presidente:

Consiglieri presenti 23, favorevoli 16: Ansini, Argiolas, Bamonti, Camerada, Conoci, Loi, Monti, Mulas, Muroni, Musu, Pirisi Maurizio, Polo, Pulina, Salvatore, Spano, Trova; astenuti: 7: Alivesi, Bruno, Cacciotto, Di Maio, Piras, Pirisi Beniamino, Sartore; nessun contrario; assenti 2: Di Nolfo, Esposito; espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni tutte espresse in narrativa e nel prendere atto di tutti gli esiti istruttori, ivi compresi quelli scaturenti dall'autorità ambientale provinciale;

DI ADOTTARE DEFINITIVAMENTE, ai sensi dell'articolo 20 della Legge regionale n. 45/89 e successive modificazioni ed integrazioni, la variante al Piano Regolatore Generale attraverso la riclassificazione dell'area distinta in catasto terreni al Fg.67, mapp.113,118,267,285,286,288,354,355,112,671,450 parte, 284,287 del Comune di Alghero, da zona "E" sottozona "E2" a zona "D" sottozona "D2 ARTIGIANALE URBANA, destinata all'insediamento della attività produttiva della Ditta Brundu ed alla contestuale conferma di quelle esistenti;

DI DARE ATTO che la variante è composta dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Allegato 01 Relazione Interdisciplinare - Variante al P.R.G. vigente
2. Allegato 02 Tavola 01 ZONIZZAZIONE TERRITORIALE SU PRG – Variante al P.R.G. Vigente– Zona Galboneddu;
3. Allegato 03 Rapporto preliminare ambientale - Variante al P.R.G. vigente;
4. Allegato 04 Determinazione n.3616 del 09/12/2020 della Provincia di Sassari, Settore Programmazione,Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Servizi Tecnologici;

DI DARE ATTO che:

- per la nuova zona D2 dovrà essere successivamente redatto un piano particolareggiato nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 22 delle vigenti N.T.A.;
- in attesa di redazione del piano particolareggiato di cui sopra, si confermano e cristallizzano le volumetrie dei fabbricati afferenti ai lotti di cui al Fg.67, mapp. 112,671,450 parte, 284, e viceversa si consentono sui mappali di proprietà della Ditta Brundu ovvero quelli distinti al Fg. 67 mapp. 113, 118,267,285,286,287,288,354,355, le volumetrie previste nell'accordo transattivo allegato alla G.C. n.105 del 17.04.2020;

- le volumetrie insistenti sul Fg.67 mapp. 112,284,671, proprietà Nord Car srl, sono pari a mc 3128, che le volumetrie insistenti sul Fg. 67 mapp. 450, proprietà Me.Ca., sono pari a mc 4631 e che la volumetria massima realizzabile sui lotti distinti al Fg. 67 mapp. 113, 118,267,285,286,287,288,354,355 di proprietà della Ditta Brundu è di mc 3.794,42 oltre a quella già esistente pari a mc 3128;

DI DARE ATTO CHE:

- la presente variante urbanistica, ai sensi dell'art. 20 comma 15 della L.R. n. 45/89, e ss.mm.ii., verrà trasmesso all'Amministrazione regionale competente per la verifica di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di governo del territorio da svolgersi nei sessanta giorni successivi alla trasmissione;
- la variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS da parte della RAS, della presente deliberazioni e della determinazione di positiva conclusione degli eventuali adeguamenti da fornire all'esito di eventuali richieste di integrazione del piano;
- la presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione del sito "Amministrazione Trasparente", in quanto atto di pianificazione e governo del territorio, conformemente al dettato di cui al comma 19 dell'art. 20 della L.R. n. 45/89, e ss.mm.ii.;

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore 4 l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento;

DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs n. 267/2000. (Consiglieri presenti 21, favorevoli 15: Ansini, Argiolas, Bamonti, Camerada, Conoci, Loi, Monti, Mulas, Muroni, Musu, Pirisi Maurizio, Polo, Salvatore, Spano, Trova; astenuti: 6: Alivesi, Cacciotto, Di Maio, Piras, Pirisi Beniamino, Sartore; nessun contrario; assenti 4: Bruno, Di Nolfo, Esposito, Pulina; espressi nelle forme di legge;

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Presidente di Consiglio

Avv. Raffaele Salvatore

Segretario Generale

Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)
